

Capitolo 31

Concimi

Considerazioni generali

Questo capitolo comprende, in linea generale, la maggior parte dei prodotti impiegati come concimi, sia naturali sia artificiali.

Per contro, questo capitolo non comprende i prodotti che sono dei correttivi e non dei concimi, quali:

- a) *la calce (n. 2522) ;*
- b) *la marna e il terriccio, anche se contengono, allo stato naturale, piccole quantità di elementi fertilizzanti: azoto, fosforo o potassio (n. 2530) ;*
- c) *la torba (n. 2703).*

Sono pure escluse dal questo capitolo le preparazioni di oligoelementi che sono applicate alle sementi, al fogliame o al suolo, onde facilitare la germinazione delle sementi e la crescita delle piante. Esse possono contenere delle piccole quantità di elementi fertilizzanti: azoto, fosforo e potassio, ma non come componenti essenziali (p. es. voce 3824).

3101. Concimi di origine animale o vegetale, anche mescolati tra loro o trattati chimicamente; concimi risultanti dalla miscela o dal trattamento chimico di prodotti di origine animale o vegetale

Questa voce comprende:

- a) i concimi d'origine animale o vegetale, anche mescolati tra di loro o trattati chimicamente;
- b) i prodotti d'origine animale o vegetale trasformati in concimi per miscelazione tra di loro o per trattamento chimico (altri che i perfosfati a base di ossa della voce 3103).

Tuttavia, questi prodotti rientrano nella voce 3105 quando sono presentati nei condizionamenti previsti in questa voce.

Sono segnatamente compresi in questa voce:

- 1) Il guano che è il prodotto dell'accumulazione delle deiezioni e delle spoglie di uccelli di mare in alcune isole o su coste deserte. Esso è un concime contemporaneamente azotato e fosfatato che si presenta abitualmente sotto forma di polvere di colore giallastro, con odore forte e ammoniacale.
- 2) Le deiezioni animali (pollina, colombina, ecc.), compresi gli avanzi di lana sporchi che non possono essere utilizzati che come concimi, il letame e lo scolo del letame.
- 3) I prodotti vegetali in stato di putrefazione che non possono essere utilizzati che come concimi.
- 4) Il guano disgregato.
- 5) I prodotti risultanti dall'azione dell'acido solforico sul cuoio.
- 6) Il composto, concime ottenuto a partire da detriti, da avanzi o da altri cascami vegetali, la cui decomposizione è stata accelerata o controllata con un trattamento alla calce, ecc.
- 7) I residui provenienti dallo sgrassamento delle lane.
- 8) Le miscele di sangue secco e di polvere d'ossa.

- 9) I fanghi di depurazione stabilizzati provenienti dagli impianti di depurazione delle acque luride urbane. I fanghi stabilizzati sono ottenuti da filtrazione di acque luride onde eliminarvi gli oggetti voluminosi e lasciar depositare la ghiaia ed i costituenti non biologici pesanti. Il resto del fango viene essiccato all'aria aperta oppure filtrato. Così ottenuti, tali fanghi presentano un alto tenore di materie organiche e contengono alcuni elementi fertilizzanti come ad esempio il fosforo e l'azoto. *Sono tuttavia esclusi i fanghi contenenti altre materie, come ad esempio metalli pesanti, il cui tenore è elevato rendendoli così inadatti per un utilizzo come concime (n. 3825).*

Sono pure esclusi da questa voce:

- a) *Il sangue animale, liquido o disseccato (n. 0511).*
- b) *La polvere d'ossa, di corna o di zoccoli e gli avanzi di pesci (capitolo 5).*
- c) *Le farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di carni o frattaglie, di pesci o crostacei, molluschi o altri invertebrati acquatici non atti al consumo umano (n. 2301) e diversi altri prodotti del capitolo 23 (panelli, trebbie dell'industria della birra, residui di distilleria, ecc.).*
- d) *Le ceneri di ossa, di legno, di torba, di carbon fossile (n. 2621).*
- e) *Le miscele di concimi naturali di questa voce con sostanze fertilizzanti chimiche (n. 3105).*
- f) *I miscugli di fanghi di depurazione stabilizzati con potassa o nitrato d'ammonio (n. 3105).*
- g) *I ritagli e altri cascami di cuoio e di pelli conciate, segatura, polvere e farina di cuoio (n. 4115).*

3102. Concimi minerali o chimici azotati

Questa voce comprende esclusivamente, purché non siano presentati nei condizionamenti previsti alla voce 3105:

- A) I prodotti rispondenti alle descrizioni seguenti:
- 1) Il nitrato di sodio, anche puro.
 - 2) Il nitrato d'ammonio, anche puro.
 - 3) I sali doppi (anche puri) di solfato d'ammonio e di nitrato d'ammonio.
 - 4) Il solfato d'ammonio, anche puro.
 - 5) I sali doppi (anche puri) o le miscele di nitrato di calcio e di nitrato d'ammonio. Alcuni miscugli di nitrato di calcio e di nitrato d'ammonio sono spesso venduti come concimi sotto il nome di "nitrato di calcio".
 - 6) I sali doppi (anche puri) e le miscele di nitrato di calcio e di nitrato di magnesio. Questo prodotto proviene dal trattamento della dolomia con acido nitrico.
 - 7) La calciocianammide (anche pura) impregnata o no di olio.
 - 8) L'urea (diammide dell'acido carbonico), anche pura. Essa è impiegata principalmente come concime, però anche per l'alimentazione degli animali, per la fabbricazione di resine d'urea di formaldeide, nelle sintesi organiche, ecc.

Va notato che i prodotti minerali o chimici descritti nella lista limitativa che precede sono sempre compresi in questa voce anche quando, manifestamente, non siano utilizzati come concimi.

Questa voce non comprende invece altri prodotti azotati (di costituzione chimica definita o no) all'infuori di quelli descritti precedentemente, anche se questi prodotti sono impiegati come concimi. Così, per esempio, il cloruro di ammonio rientra nella voce 2827.

- B) I miscugli di prodotti descritti nella lista del paragrafo A) precedente, in cui il concime consiste, per esempio, in un miscuglio di solfato d'ammonio e nitrato d'ammonio.

- C) I miscugli di cloruro d'ammonio o di prodotti considerati ai paragrafi A) o B) precedenti con creta, gesso o altre sostanze inorganiche prive di potere fertilizzante.

Appartengono a questo gruppo gli ammonitrati, che sono concimi ottenuti aggiungendo al nitrato d'ammonio, sia per fissazione sia per miscelazione, le sostanze inorganiche inerti di cui si è parlato poc'anzi.

- D) I concimi liquidi consistenti in nitrato d'ammonio o in urea (anche puri) - o in miscugli di questi prodotti - in soluzione in acqua o in ammoniacca.

Va sottolineato che, contrariamente ai prodotti descritti al paragrafo A) che precede, i prodotti considerati ai paragrafi B), C) o D) sono compresi in questa voce, purché siano del tipo di quelli effettivamente utilizzati come concimi.

3103. Concimi minerali o chimici fosfatici

Questa voce comprende esclusivamente, purché non siano presentati nelle forme o confezioni previste nella voce 3105:

- A) I prodotti rispondenti alle descrizioni seguenti:
- 1) I perfosfati semplici, doppi, o tripli (fosfati solubili). I perfosfati semplici sono ottenuti per azione dell'acido solforico sui fosfati naturali o sulla polvere d'ossa. I perfosfati doppi o tripli sono ottenuti sostituendo l'acido fosforico all'acido solforico.
 - 2) Le scorie di defosforazione, chiamate anche "scorie Thomas", "scorie fosfatiche", "fosfati metallurgici", che sono dei sottoprodotti della fabbricazione dell'acciaio a partire dalle ghise fosforose nei forni e convertitori con rivestimento basico.
 - 3) I fosfati naturali della voce 2510, arrostiti, calcinati o che hanno subito trattamenti termici superiori a quelli effettuati allo scopo di eliminare le impurezze.
 - 4) L'idrogenoortofosfato di calcio contenente una proporzione di fluoro uguale o superiore al 0,2 %, calcolata sul prodotto anidro allo stato secco. L'idrogenoortofosfato di calcio contenente in peso meno di 0,2 % di fluoro, calcolato sul prodotto anidro allo stato secco, rientra nella voce 2835.

Va notato che i prodotti minerali o chimici descritti nella lista limitativa che precede, sono sempre compresi in questa voce anche quando, manifestamente, non siano utilizzati come concimi.

Questa voce, invece, non comprende altri prodotti fosfatici (di costituzione chimica definita o no) all'infuori di quelli descritti precedentemente, anche se questi prodotti siano impiegati come concimi. Così, per esempio, il fosfato di sodio rientra nella voce 2835.

- B) I miscugli di prodotti elencati nella lista del paragrafo A) precedente, fatta però astrazione del tenore limite in fluoro: il concime consiste in un miscuglio di perfosfati e d'idrogenoortofosfato di calcio.
- C) I miscugli di prodotti descritti ai paragrafi A) e B) precedenti, fatta però astrazione del tenore limite in fluoro fissato al paragrafo A) 4) precedente, con creta, gesso o altre sostanze inorganiche prive di potere fertilizzante: per esempio i miscugli di perfosfati con la dolomia oppure i perfosfati con borace.

Va però sottolineato che, contrariamente al paragrafo A) precedente, i miscugli previsti ai paragrafi B) o C) restano compresi in questa voce, purché siano del tipo di quelli effettivamente utilizzati come concimi. Rispettata questa condizione, i miscugli possono presentare qualsiasi proporzione, senza tener conto del tenore limite in fluoro prescritto al paragrafo A) 4).

3104. Concimi minerali o chimici potassici

Questa voce comprende esclusivamente, purché non siano presentati nelle forme o confezioni previste nella voce 3105:

- A) I prodotti rispondenti alle descrizioni seguenti:
- 1) Il cloruro di potassio, anche puro, esclusi però i cristalli coltivati (diversi dagli elementi di ottica), di peso unitario uguale o superiore a 2,5 grammi, della voce 3824, come pure gli elementi di ottica di cloruro di potassio (n. 9001).
 - 2) Il solfato di potassio, anche puro.
 - 3) I sali di potassio naturali greggi (carnallite, cainite, silvinite e altri).
 - 4) Il solfato di magnesio e di potassio, anche puro.

Va notato che i prodotti minerali o chimici descritti nella lista limitativa che precede, sono sempre classificati in questa voce anche quando, manifestamente, non siano utilizzati come concimi.

Questa voce non comprende, invece, altri prodotti potassici (di costituzione chimica definita o no) all'infuori di quelli descritti precedentemente, anche se questi prodotti sono impiegati come concimi; per esempio, i carbonati di potassio (n. 2836).

- B) I miscugli di prodotti considerati nella lista del paragrafo A) precedente, in cui il concime consiste, per esempio, in un miscuglio di cloruro di potassio e di solfato di potassio.

Va sottolineato che, contrariamente ai prodotti considerati al paragrafo A) precedente, i miscugli che rientrano al paragrafo B), restano classificati in questa voce, purché siano del tipo di quelli effettivamente utilizzati come concimi.

3105. Concimi minerali o chimici contenenti due o tre degli elementi fertilizzanti: azoto, fosforo e potassio; altri concimi; prodotti di questo capitolo presentati sia in tavolette o forme simili, sia in imballaggi di peso lordo non eccedente 10 kg

Questa voce comprende:

- A) L'idrogenoortofosfato di diammonio (fosfato diammonico) e il diidrogenoortofosfato di ammonio (fosfato monoammonico) anche puri, e i miscugli tra loro di questi prodotti, anche se devono essere utilizzati non come concimi.

Conviene sottolineare che questa voce non comprende altri prodotti di costituzione chimica definita, anche se questi prodotti potessero essere utilizzati come concimi e non fossero compresi nelle voci dal 3102 al 3104. Così, per esempio, il nitrato di potassio è compreso nella voce 2834 e il fosfato di potassio nella voce 2835.

- B) I concimi composti e i concimi complessi. Si tratta qui di concimi minerali o chimici (diversi da quelli di costituzione chimica definita presentati isolatamente) aventi due o tre elementi fertilizzanti (azoto, fosforo o potassio) differenti, e che sono ottenuti:
- 1) Sia con miscugli di prodotti aventi qualità fertilizzanti (anche se questi prodotti non rientrano nelle voci dal 3102 al 3104). Per esempio, i concimi costituiti da miscugli:
 - a) Di fosfati naturali calcinati e di cloruro di potassio.
 - b) Di perfosfati e di solfato di potassio.
 - c) Di calciocianamide e di scorie di defosforazione.
 - d) Di solfato di ammonio, di perfosfati e di fosfato di potassio.

- e) Di nitrato di ammonio, di perfosfati e di solfato (o cloruro) di potassio.
- 2) Sia per mezzo di reazioni chimiche, per esempio il concime ottenuto trattando i fosfati di calcio naturali con acido nitrico, e dopo separazione per raffreddamento e centrifugazione del nitrato di calcio formatosi, neutralizzando la soluzione con ammoniaca, addizionandola quindi di sali di potassio ed evaporandola infine a secco. (Questo concime è talvolta chiamato impropriamente nitrofosfato di potassio, ma non è un composto di costituzione chimica definita).
- 3) Sia combinando i due processi precedenti.

Va notato che non sono considerati come concimi composti o complessi di questa voce, i concimi compresi nelle voci 3102, 3103 e 3104 che contengono, allo stato di impurezze, piccolissime quantità di un elemento fertilizzante (azoto, acido fosforico o potassio), diverso da quello indicato nel testo di queste tre voci.

- C) Tutti gli altri concimi (diversi da quelli di costituzione chimica definita presentati isolatamente) e, in particolare:
- 1) I miscugli di sostanze fertilizzanti (cioè quelli che contengono azoto, fosforo o potassa) con sostanze non fertilizzanti: per esempio, lo zolfo. Molti di questi miscugli contenenti azoto o fosforo rientrano nelle voci 3102 o 3103 (vedi le note esplicative di queste voci), mentre gli altri rientrano in questa voce.
- 2) Il nitrato sodico-potassico naturale, miscuglio naturale di nitrato di sodio e di nitrato di potassio.
- 3) I miscugli di concimi animali e vegetali con concimi chimici o minerali.

Sono esclusi da questa voce:

- a) *I composti di costituzione chimica definita, presentati isolatamente, non ripresi alle note 2 e 5 di questo capitolo, ma che possono essere utilizzati come concimi, come per esempio il cloruro d'ammonio che rientra nella voce 2827.*
- b) *Il crudo ammoniaco (n. 3825).*

Sono anche da classificare in questa voce tutti i prodotti di questo capitolo presentati sia in tavolette o forme simili, sia in confezioni di un peso lordo massimo di kg. 10.